



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

Settore 3

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

SERVIZI MANUTENZIONE CIMITERIALI NEL COMUNE DI CESENATICO – PERIODO 01/07/2026 -30/06/2029

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE

=====

TITOLO I° - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1- Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi cimiteriali nel comune di Cesenatico, meglio definiti al successivo Titolo II, per il periodo 01/07/2026 – 30/06/2029, da svolgersi nei 2 Cimiteri del Comune di Cesenatico (Capoluogo e Sala), nonché tutte le prestazioni, le forniture accessorie e le provviste necessarie per dare compiuto tale servizio, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente capitolato /disciplinare descrittivo e prestazionale.

L'appalto è finalizzato allo svolgimento delle attività connesse:

1. alle sepolture per inumazione e tumulazione di cadaveri, di resti mortali, resti ossei e ceneri, esumazioni ordinarie programmate e straordinarie e delle operazioni quali ricevimento feretri, movimentazione feretri in fosse, loculi e tombe, collocazione resti mortali, resti ossei, ceneri, interventi igienico-sanitari di sanificazione di loculi, dispersione ceneri in apposita area cimiteriale;
2. servizio di portineria, custodia, sorveglianza e pulizie dei cimiteri, sfalci aree verdi e potatura siepi, manutenzioni ordinarie.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, il presente appalto è qualificato ad alta intensità di manodopera, in quanto il costo del personale è pari o superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto. Pertanto, l'aggiudicazione avverrà esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

In sede di presentazione dell'offerta potranno essere formulate proposte migliorative relative a:

- Potature degli alberi ed eventuale abbattimento di piante pericolose nell'intera area delimitata dalle murature di perimetro dei due cimiteri di Cesenatico e di Sala.

Art. 2 - Durata dell'appalto.

L'appalto ha durata di 3 anni, con decorrenza dal 1° luglio 2026 o dalla data di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di 12 mesi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, previa verifica del corretto adempimento delle prestazioni.

Art. 3 -Luogo di esecuzione dell'appalto.

I servizi cimiteriali nel Comune di Cesenatico dovranno essere svolti nei seguenti 2 cimiteri:

- 1) Cesenatico - Via Mazzini n.138;
- 2) Sala - Via Canale Bonificazione n.574.

Art. 4 - Ammontare dell'appalto.

L'importo del servizio è stimato in € 92.515,00, per ogni annualità compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00 di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008; il costo della manodopera è stimato in € 75.073,50 per annualità.

L'importo complessivo del servizio, in relazione alla durata contrattuale di 3 anni, è stimato in € 277.545,00 al netto dell'I.V.A. compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 6.000,00 di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. Il costo complessivo di una eventuale proroga pari a 12 mesi è stimato in € 370.060,00 al netto dell'I.V.A. compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 8.000,00.

Art. 5 - Modalità di affidamento dell'appalto.

L'appalto è riservato a Cooperative Sociali di tipo B e l'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge n.381/91, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, efficienza ed economicità previsti dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 17 luglio 2014 n.12, e dell'art.61 del Decreto Legislativo n.36 del 31/03/2023. L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

Allegato A - Relazione tecnica illustrativa;

Allegato B – Preventivo della spesa e quadro economico;

Allegato C - Elenco prezzi unitari;

Allegato D - Capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico e prestazionale;

Allegato E - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e informazione rischi specifici ambientali.

Allegato F – Scheda tecnica – Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione;

Allegato G/1 - Elenco attrezzature Cimitero di Cesenatico;

Allegato G/2 - Elenco attrezzature Cimitero di Sala;

Allegato H – Elenco personale uscente.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare: il D.Lgs.36 del 31/03/2023.

Art.8 - Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti quanto previsto dall'art.119 del D.Lgs.36/2023. A titolo indicativo è ammesso il subappalto per le attività previste dall'art.41 del presente capitolato (servizio di cremazione dei resti mortali di inconsunti).

Art. 9 - Conoscenza delle condizioni di appalto. Obbligo del sopralluogo.

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'esecutore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto. Il sopralluogo è obbligatorio e deve essere svolto secondo le modalità indicate nel bando di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art.10 - Consegna e inizio delle prestazioni.

L'esecuzione del servizio ha inizio a seguito di formale consegna risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 11- Pagamenti.

La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata mensilmente, dietro presentazione di apposita fattura elettronica e previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte del competente ufficio. L'ammontare dell'importo mensile da liquidare sarà determinato sulla base delle attività svolte, con riferimento a quanto riportato negli allegati "Elaborato n.2 – preventivo della spesa e quadro economico annuo" ed "Elaborato n.3 – Elenco prezzi unitari", applicando il ribasso offerto dall'aggiudicatario.

La liquidazione del corrispettivo è subordinata all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'Impresa affidataria del servizio.

Art. 12 - Cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs.36/2023, l'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le stazioni appaltanti si avvalgono della cauzione secondo quanto previsto dall'art.117 c.3 del D.Lgs.36/2023.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art.117 c.6 del D.Lgs.36/2023.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art.106 c.3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

All'importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice dei contratti.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni sono accordate qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le imprese in associazione. Il possesso del requisito dovrà essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato.

Art. 13 - Coperture assicurative.

L'Impresa assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa od al suo personale o quello della/e Cooperativa/e esecutrice/i in relazione alla esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse.

L'Impresa deve stipulare, o dimostrare di aver stipulato, una polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (R.C.T. R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività,

includendo i servizi di cui al presente contratto, con l'estensione nel novero dei terzi del Comune di Cesenatico e del Suo Personale per i seguenti massimali:

- R.C.T.: € 2.000.000,00 unico per danni a cose, persone, animali;
- R.C.O.: € 2.000.000,00 per evento e € 1.500.000,00 per persona infortunata.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipulazione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 14 - Variazione dei prezzi durante l'efficacia del contratto

Il prezzo del servizio è soggetto a revisione automatica, senza necessità d'istanza di parte, nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi particolari condizioni di natura oggettiva che dovessero determinare una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio; tale revisione opererà tuttavia nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Art. 15 – Obblighi ed oneri dell'esecutore

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'organizzazione dei mezzi e del personale impiegato per l'esecuzione del servizio e garantisce lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato, del contratto e della normativa vigente.

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel territorio del Comune in cui ha sede la Stazione Appaltante. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Impresa dovrà impiegare per l'espletamento del servizio personale idoneo, adeguatamente preparato e in numero sufficiente allo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato.

Il personale dell'Impresa è tenuto a mantenere il segreto su fatti o circostanze dei quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio ed è altresì tenuto a non divulgare qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento delle attività.

Il personale dell'Impresa, nell'esecuzione del servizio, dovrà indossare adeguato vestiario da lavoro ed esibire apposita targhetta identificativa.

È fatto divieto al personale dell'Impresa di prendere visione dei documenti custoditi negli uffici e di utilizzare attrezzature e macchine presenti nei locali ove si effettua il servizio, salvo espressa autorizzazione.

È facoltà della Committente chiedere all'Impresa esecutrice di allontanare il personale che, durante le prestazioni, abbia tenuto un comportamento non ritenuto consono. In tal caso l'Impresa è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale ordinario entro 7 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per la Committente.

L'Impresa è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell'attività da svolgere.

L'Impresa si impegna alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi indicati al successivo articolo 18 – Clausola sociale, relativamente all'inserimento delle persone svantaggiate, alla redazione del progetto di inserimento, alle verifiche in corso d'obbligo e agli ulteriori adempimenti previsti.

Art. 16 – Personale impiegato

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Impresa dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante i nominativi delle persone impiegate nel servizio, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata in caso di variazione del personale impiegato.

Per l'esecuzione del servizio l'Impresa dovrà impiegare esclusivamente personale alle proprie dipendenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in materia.

L'Impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro applicabile e di tutta la normativa previdenziale, assicurativa e antinfortunistica.

L'esecutore è tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante, ad esibire il libro unico del lavoro e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di lavoro e sicurezza.

Art. 17 – Responsabile tecnico del servizio

Per assicurare il miglior svolgimento dell'appalto, l'esecutore deve far sorvegliare e dirigere le attività relative ai servizi cimiteriali da un responsabile tecnico.

L'esecutore è tenuto a nominare, entro 7 giorni dalla stipula del contratto, un responsabile tecnico al quale è affidato il compito di curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle indicazioni contenute nel DUVRI.

Nell'esecuzione dell'appalto, il responsabile tecnico dell'Impresa costituisce il referente della Committente per le richieste, le comunicazioni e le disposizioni relative allo svolgimento del servizio.

Il responsabile tecnico deve inoltre curare la disciplina del personale impiegato e vigilare sulla perfetta osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato e dal contratto.

Il responsabile tecnico deve garantire adeguata reperibilità per tutta la durata del servizio ed è tenuto ad attuare tempestivamente le disposizioni organizzative impartite dalla Stazione Appaltante.

Art. 18 – Clausola sociale

L'appalto è riservato a Cooperative Sociali di tipo B e l'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 381/91, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, efficienza ed economicità previsti dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 17 luglio 2014 n. 12 e dal Decreto Legislativo 36/2023.

Al fine di garantire la stabilità occupazionale, l'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire il riassorbimento del personale già impiegato nel precedente appalto, prioritariamente nel medesimo cantiere/servizio, armonizzando l'organizzazione del nuovo esecutore con la tutela dei livelli occupazionali esistenti.

L'Impresa dovrà svolgere almeno il 30% del totale del monte ore lavorate relative al servizio oggetto dell'appalto con persone svantaggiate, come meglio definite dall'art. 4, comma 1, della L. 381/1991, calcolato sul monte ore complessivo annuale del servizio.

Qualora il personale svantaggiato non sia già in organico all'Impresa aggiudicataria, la stessa dovrà provvedere all'individuazione e all'inserimento delle persone svantaggiate.

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto avrà l'onere di elaborare il progetto di inserimento lavorativo che dovrà prevedere: piano operativo, modalità di verifica, corrispondenza tra attitudini e lavoro offerto, formazione professionale.

Una volta valutato positivamente il progetto da parte della Stazione Appaltante, l'Impresa procede all'inserimento lavorativo, comunicando nominativi e date al servizio.

L'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate per le quali si è impegnata l'Impresa aggiudicataria deve avvenire entro 60 giorni dall'avvio del servizio.

Eventuali cessazioni devono essere comunicate entro 10 giorni e sostituite entro 45 giorni, per garantire il mantenimento della percentuale minima di personale svantaggiato prevista dal presente articolo.

Le sostituzioni eccedenti i termini previsti possono essere autorizzate solo per motivi legati a specifiche situazioni del personale svantaggiato e non dipendenti dall'Impresa.

Salvo diversa indicazione, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare una volta all'anno alla Stazione Appaltante i dati relativi allo svolgimento del servizio, inclusi ore totali e ore lavorate dal personale svantaggiato, nonché eventuali variazioni intervenute nell'organico.

L'Impresa partecipa a periodici incontri di verifica relativi al progetto complessivo di reinserimento sociale.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente clausola costituisce inadempimento contrattuale. La Stazione Appaltante provvede a diffidare l'Impresa ad adempiere entro un termine congruo. Qualora l'Impresa non provveda, potranno essere applicate le penali previste dal capitolato e, in caso di reiterata violazione, la risoluzione del contratto.

Art. 19 - Attrezzature e materiali impiegati nell'esecuzione del servizio e requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per lo svolgimento del servizio

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, sono in parte di proprietà del Comune di Cesenatico e dati in comodato alla Società ed in parte della Società. Tali mezzi ed attrezzature saranno esattamente individuati ed allegati al contratto di appalto. L'Impresa è responsabile della manutenzione, gestione, verifiche, controlli sulla sicurezza, e responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nell'utilizzo di tali attrezzature durante lo svolgimento del servizio.

I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati e a carico della Società. Resta inteso che la Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per l'ambiente alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

L'Impresa dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi e strumenti impiegati nel servizio.

Gli automezzi impiegati per il servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge e tutti gli oneri per il loro funzionamento e per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'Impresa. I lavaggi devono essere effettuati in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

La ditta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato dovrà garantire l'utilizzo di personale e di adeguata attrezzatura tecnica e mezzi di lavoro conformi alle normative vigenti, anche in materia di sicurezza, come di seguito elencati:

1. possesso delle seguenti attrezzature tecniche di base (o equipollenti):
 - n. 1 escavatore o mini escavatore di dimensioni compatibili con la larghezza dei viali secondari dei cimiteri;
 - n. 1 idoneo ponteggio, conforme alle vigenti norme di sicurezza, atto a consentire la tumulazione di feretri nei loculi e nicchie ove risulti impedito l'uso di alzaferetri;
 - n.1 cala-feretri per inumazioni;
2. disponibilità di almeno 2 operatori con attestato di frequenza corso per "Operatore Funebre e Cimiteriale" (Necroforo), in attuazione della L.R. 29.07.2004 n. 19.

Art. 20 - Uso del logo aziendale.

Qualora richiesto dalla Committente, l'Impresa è tenuta ad apporre sui propri mezzi, impegnati nella esecuzione del servizio in oggetto, dei tappetini adesivi calamitati recanti il logo aziendale della Committente e l'indicazione "SERVIZI SVOLTI PER CONTO DEL COMUNE DI CESENATICO". I Tappetini adesivi calamitati saranno forniti dalla Committente e dovranno essere restituiti a fine servizio.

Ogni altro uso del logo aziendale della Committente, in attività, luoghi o tempi non previsti dal presente capitolato, è vietato.

Art. 21 - Verifica delle prestazioni.

A richiesta della Committente sarà effettuata una verifica in contraddittorio con il responsabile tecnico dell'Impresa e con il soggetto incaricato dalla stazione appaltante per accertare l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto.

Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati su di un apposito verbale redatto in contraddittorio.

Art. 22- Sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 al contratto deve essere allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro presenti nei siti.

Art. 23 - Norme generali di sicurezza.

Il servizio appaltato deve essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art.120 c.12 del D.Lgs.36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n.52, previa autorizzazione della Committente.

Art. 25 - Penali.

Le inadempienze e le omissioni dell'Impresa sono soggette alle seguenti penali:

- €. 200,00 (duecento/00) per mancata od incompleta o ritardata esecuzione di una delle prestazioni indicate nell'articolo 33, 33/1, 33/2, del presente capitolato;
- €. 200,00 (duecento/00) per il mancato utilizzo da parte degli addetti di idoneo vestiario da lavoro e del cartellino di riconoscimento;
- €. 500,00 (cinquecento/00) per una grave inadempienza contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà comunicata all'Impresa mediante raccomandata con A/R ovvero mediante PEC. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone mensile.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale la Committente dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'Impresa.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell'Impresa.

L'applicazione delle penali avverrà, di norma, secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il committente contesta il fatto all'appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà eliminare le ragioni dell'inadempimento contestato (ove possibile) ovvero fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero mediante raccomandata R.R.;
- 3) il committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta appaltatrice;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il committente provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il direttore dell'esecuzione del contratto di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 26 - Definizione delle controversie e foro competente.

Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Forlì.

Art. 27 - Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art.122 del D.Lgs.36/2023.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione del servizio, oppure nel caso di fallimento, o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 28 - Esecuzione in danno.

In caso di omissioni o inadempienze accertate secondo i modi e i tempi previsti nel presente capitolato, è facoltà dell'Amministrazione far eseguire il servizio di pulizia e di manutenzione ad altra ditta in danno dell'Impresa esecutrice.

All'Impresa esecutrice sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

Art. 29 - Recesso.

La Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento del servizio già eseguito, oltre il decimo dell'importo della parte di servizio ancora da svolgere ex art.123 del D.Lgs.36/2023.

Art. 30 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'esecutore tutte le spese, imposte, bolli, diritti di segreteria relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell' esecutore tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 31 - Tutela dei dati personali

L'appaltatore acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 ; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto Regolamento.

E' fatto obbligo al personale dell'Appaltatore mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o visto durante l'espletamento del servizio.

TITOLO II° - DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 32 - Organizzazione del personale.

L'appaltatore deve disporre in modo continuativo (anche durante i periodi di ferie o assenza ad altro titolo, compreso il caso di sciopero del proprio personale) di una dotazione di personale adeguata per garantire i servizi oggetto dell'appalto secondo le previsioni di cui al presente capitolato, anche nell'ipotesi di 2 (due) servizi di sepoltura concomitanti.

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'aggiudicatario è obbligato ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dalla Committente.

La necessaria dotazione di personale deve essere prontamente integrata in caso di assenze a qualsiasi titolo, in modo da poter assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri programmati dall'ufficio comunale con le modalità fissate nei successivi articoli.

Nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, l'appaltatore è libero di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni qui contenute.

L'appaltatore assume l'obbligo di dotare il personale alle proprie dipendenze di tutti i macchinari, attrezzi manuali, attrezzature protettive ed antinfortunistiche, prodotti detergenti, disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti nel presente capitolato.

Il personale addetto ai servizi deve indossare una divisa decorosa, di colore scuro, uguale per tutto il personale, e nell'ambito del cimitero deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio, ed eseguire scrupolosamente gli ordini ricevuti dalla Committente.

L'appaltatore deve dimostrare, all'atto dell'affidamento del servizio, la disponibilità fra il proprio personale impiegato nei servizi cimiteriali, di almeno 2 operatori con attestato di frequenza corso per "Operatore Funebre e Cimiteriale" (Necroforo), in attuazione della L.R. 29.07.2004 n. 19.

Art. 33 - Consistenza del servizio

33/1 - Attività e operazioni cimiteriali connesse alle sepolture.

Le attività comprendono: l'inumazione e la tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri, la predisposizione delle fosse, le demolizioni murarie a chiusura dei loculi, la chiusura con muratura dei loculi e delle nicchie dopo le tumulazioni, l'effettuazione delle esumazioni ordinarie programmate ed eventualmente quelle straordinarie (richieste dal privato ovvero dall'Autorità Giudiziaria), le estumulazioni e la conseguente raccolta e riordino dei resti mortali e/o ossei, ovvero in caso di mancata mineralizzazione del cadavere, l'inumazione nel campo "inconsunti" ovvero il deposito dei resti in camera mortuaria in attesa dell'avvio alla cremazione.

Le operazioni relative possono così riassumersi: tutte le operazioni necessarie alla movimentazione dei feretri nei loculi, tombe e fosse, delle cassetture e delle urne nei colombari, loculi, nicchie e ossario comune ovvero spargimento delle ceneri nell'apposita area, gli interventi igienico-sanitari di sanificazione dei loculi e dei terreni di inumazione.

Sono altresì comprese le attività relative al ricevimento delle salme e dei feretri, al ritiro e controllo della documentazione relativa all'autorizzazione al trasporto, del permesso di seppellimento e della congruità dei dati presenti sul permesso con i dati presenti sul feretro.

L'appaltatore deve attrezzarsi in modo da poter garantire:

i servizi di ricevimento dei feretri;

i servizi di sepoltura (inumazione e tumulazione), in ore diverse ed anche in contemporanea, per un massimo di due servizi contemporanei negli orari fissati dagli Uffici Comunali, ad eccezione dei giorni festivi;

i servizi relativi alle esumazioni ed estumulazioni fissati dall'Ufficio Comunale.

Tutti gli interventi relativi alla predisposizione di ogni servizio (approntamento dell'area di cantiere, scavo delle fosse, installazione degli alzaferetri, abbattimento dell'eventuale muro, pulizia del loculo ecc), devono essere eseguiti con personale numericamente adeguato e comunque adottando tutte le misure di prevenzione e di sicurezza prescritte dalle vigenti norme in materia.

La movimentazione dei feretri deve essere effettuata come segue:

a) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e inumazione di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti del concepimento, di feti, di nati morti, di resti mortali e di cadaveri di bambini (fino a 10 anni), con un minimo di **due operatori**;

b) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e inumazione di resti mortali e di cadaveri di adulti (oltre 10 anni), con un minimo di **quattro operatori**;

c) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e tumulazione di nati morti, di resti ossei, di ceneri, di resti mortali e di cadaveri di bambini (fino a 10 anni) nei colombari, con un minimo di **due operatori**;

d) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e tumulazione di resti mortali e di cadaveri di adulti (oltre 10 anni), con un minimo di **quattro operatori**;

e) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e tumulazione di resti ossei e di ceneri negli ossari, in loculi, tombe e cinerari, con un minimo di **un operatore**;

f) esumazioni ordinarie/straordinarie ed anticipate di resti mortali di feti, nati morti e bambini (fino a 10 anni), con un minimo di **due operatori**;

g) esumazioni ordinarie ed anticipate di resti mortali di adulti (oltre 10 anni), con un minimo di **due operatori**;

h) estumulazioni ordinarie, anticipate e straordinarie di resti mortali e cadaveri di nati morti e bambini (fino a 10 anni) o cadaveri di adulti (oltre 10 anni), da loculi e tombe rialzate, con un minimo di **due operatori**;

i) estumulazioni ordinarie e anticipate di cadaveri di adulti (oltre 10 anni), da tombe interrate, con un minimo di **quattro operatori**;

j) estumulazioni ordinarie e anticipate di resti ossei e di ceneri da ossari e cinerari, con un minimo di **un operatore**;

k) trattamento degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (indecomposti) rinvenuti a seguito di esumazione e di estumulazione da tombe individuali in muratura, edicole e tombe di famiglia, ai fini dell'invio alla cremazione o all'inumazione, con un minimo di **due operatori**;

l) raccolta dei resti ossei di resti mortali rinvenuti totalmente scheletrizzati a seguito di esumazione e di estumulazione da tombe individuali in muratura, edicole e tombe di famiglia, con un minimo di **due operatori**.

Laddove è richiesto l'obbligo di un minimo di quattro operatori per la movimentazione dei feretri, l'impiego di personale può essere ridotto fino ad un minimo di due operatori qualora l'impresa si avvalga di idonee attrezzature che consentano la movimentazione dei carichi nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

In tutti i casi suddetti il numero minimo di addetti deve essere adeguatamente integrato qualora le circostanze lo richiedano, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

33/2 - Servizio di portineria, pulizia, custodia e sorveglianza dei cimiteri.

Trattasi delle operazioni da svolgersi nei due cimiteri secondo il calendario e la programmazione dell'ufficio, connesse a:

- presenza di personale presso i cimiteri del Capoluogo (Via Mazzini) e di Sala al fine del presidio e delle informazioni richieste dall'utenza, in particolare:
 - a) Apertura e chiusura dei cancelli del cimitero, inclusa la programmazione e regolazione degli orari dei cancelli automatici. Resta a carico della ditta affidataria l'aggiornamento degli orari, compresi gli adeguamenti stagionali (orario estivo/invernale).
 - b) informazioni all'utenza su orari, logistica dei campi e sui servizi, sia quelli svolti dalla ditta che in generale quelli dell'ufficio Cimiteriale;
 - c) ricevere e segnalare tempestivamente all'Ufficio Cimiteriale, lamenti, richieste di miglioramento dei servizi e fatti o atti anomali non rientranti nella ordinaria gestione. In particolare, il personale addetto alla custodia e sorveglianza dovrà acquisire eventuali segnalazioni scritte dei frequentatori, nonché riportare su apposita modulistica le segnalazioni verbali;
 - d) ricevere o consegnare i cadaveri ed adempiere alle procedure collegate, quali ad esempio ritiro o consegna e controllo dei documenti accompagnatori dei cadaveri (permesso di seppellimento - autorizzazione al trasporto - verbale di cremazione - comunicazioni) e consegna al funzionario incaricato delle annotazioni sui registri cimiteriali; Il ritiro della documentazione di rito non implica il controllo del diritto di ingresso nel cimitero del defunto: la verifica di tale diritto viene effettuata dagli uffici comunali.
 - e) dare tutte le necessarie indicazioni al personale delle imprese funebri;
 - f) segnalare ai responsabili del servizio comportamenti in contrasto con il regolamento di polizia mortuaria e, in caso di necessità, attivarsi senza indugio per fare intervenire la Polizia Municipale e la Forza Pubblica.
 - g) taglio periodico dell'erba nelle aree verdi, potatura delle siepi nelle aree interne ed esterne di pertinenza dei cimiteri;
 - h) manutenzioni ordinarie atte alla conservazione del decoro dei manufatti comunali
 - i) riparazioni necessarie ai fini della sicurezza dell'impiantistica, degli infissi nei locali comunali in uso all'affidatario del servizio (ufficio custode e ripostigli in uso deposito);
 - j) mantenimento dei vialetti con implemento ove necessario della ghiaia ai fini di evitare ristagni di acqua piovana;
 - k) prestazioni relative alle pulizie dei vialetti interni, delle aree pubbliche interne e dei porticati, pulizia delle aree verdi, degli uffici, della camera mortuaria, della cappella e dei servizi igienici, dei cesti portafiori e portarifiuti;
 - l) pulizia ordinaria caditoie;
 - m) manutenzioni ordinarie: in particolare piccole manutenzioni a rubinetterie e fontanelle, piccole riparazioni, sostituzione vetri, pulizia saltuaria condutture fognarie interne;
 - n) fornitura e posa di sali atti alla mineralizzazione delle salme come previsto dalla normativa vigente nel caso di richieste di esumazioni di salme non mineralizzate di cui si necessita una seconda inumazione nel campo previsto per gli inconsunti.

Per lo svolgimento del servizio di custodia, la Società dovrà utilizzare i locali ad uso guardiola/portineria esistenti presso il cimitero stesso.

Il personale dovrà avere perfetta conoscenza del vigente regolamento di polizia mortuaria.

Il personale deve essere adeguatamente formato in merito alle disposizioni legislative vigenti in materia e alle procedure operative adottate.

Il personale dovrà indossare una divisa idonea al luogo e un tesserino di riconoscimento; dovrà inoltre utilizzare i D.P.I. previsti in relazione al tipo di attività da svolgere.

E' fatto obbligo a tutto il personale di mantenere il massimo riserbo in merito alle notizie, informazioni e dati personali relativi ai defunti depositati presso i locali del cimitero.

Art. 34 - Mezzi ed attrezzature del servizio.

L'appaltatore deve disporre, all'atto dell'affidamento del servizio, del personale, mezzi, attrezzature e materiali necessari ad assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in relazione alla mortalità ed alle esigenze del servizio.

I mezzi e le attrezzature di servizio devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell'appaltatore per tutta la durata del contratto.

La restante attrezzatura, necessaria comunque all'espletamento del servizio, di proprietà del Committente, sarà concessa in comodato gratuito all'appaltatore e risulterà da apposito elenco allegato al contratto.

L'appaltatore deve depositare, entro cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva, idonea documentazione comprovante la piena disponibilità della suddetta dotazione minima.

Tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione per lo svolgimento del servizio, compresi quelli di proprietà del Comune affidati in comodato alla Società, devono essere tenuti in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo stato di conservazione. In particolare, in conformità alle prescrizioni tecniche e normative, devono essere puntualmente eseguite, alle scadenze prefissate, le verifiche tecniche e funzionali da parte della Società, dando prova alla Committente della loro avvenuta esecuzione a semplice richiesta della stessa.

Art. 35 - Rifiuti cimiteriali.

L'appaltatore, nell'osservanza delle legislazioni vigenti, deve provvedere allo smaltimento, a sue cure e spese, di tutti i rifiuti cimiteriali comunque derivanti dalle operazioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni).

I rifiuti cimiteriali dovranno essere contenuti entro gli appositi contenitori (sacchi) che periodicamente e dietro richiesta della Committente, vengono ritirati da parte dell'operatore del Servizio Pubblico (Hera), ovvero negli appositi contenitori per quanto riguarda detriti e materiale edilizio.

Qualora richiesto dalla famiglia, ogni elemento decorativo (vasi e decori in metallo, fotografie, statue, opere artistiche in genere) rimossi dai monumenti durante le operazioni di esumazione e di estumulazione, deve essere accantonato per la eventuale consegna ai familiari interessati. Altrettanto dicasi per eventuali oggetti di valore rinvenuti durante le operazioni di esumazione e di estumulazione.

Art. 36 - Sepoltura di cadaveri, ceneri, resti mortali e resti ossei.

La sepoltura con il sistema di inumazione consiste nel seppellire il cadavere, racchiuso in feretro di legno, in una fossa di altezza m. 1,50 - 2,00 largh. m. 0,80 lung. m. 2,20 - 2,50 realizzata in campi appositamente destinati all'interno del sedime cimiteriale, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità (rif. CAPO XIV D.P.R. 10/09/1990 n.285 e art.2 Regolamento Regionale 23/05/2006 n.4).

La sepoltura con il sistema della tumulazione consiste nel seppellire il cadavere, racchiuso in doppia cassa (di legno e di metallo) nei loculi, cappelle funerarie e tombe di famiglia realizzate all'interno dei cimiteri comunali (rif CAPO XV D.P.R. 10/09/1990 n.285 e art.2 Regolamento Regionale 23/05/2006 n.4).

La sepoltura di resti mortali, resti ossei e ceneri consiste nella collocazione degli stessi nei loculi, colombari, cappelle o tombe di famiglia.

Le operazioni di sepoltura comprendono tutte le attività necessarie per il collocamento del feretro nella fossa di inumazione o nel loculo/nicchia oppure il collocamento delle urne contenenti le ceneri o delle cassetine dei resti ossei negli spazi scelti dagli utenti per la loro definitiva conservazione.

Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività: trasporto del feretro all'interno del cimitero dal luogo di ricevimento al luogo di sepoltura, scavo della fossa di inumazione e successivo riempimento da eseguirsi parte a mano e parte con mezzo meccanico con la terra di risulta dello scavo, sistemazione dell'area, collocamento e fornitura del cippo di identificazione del defunto, periodico livellamento dei campi e riporti di terra sulle sepolture a seguito dell'assestamento, oppure, apertura e chiusura del loculo o dell'ossario, collocamento del feretro nella fossa o nel loculo, pulizia della zona circostante il luogo di sepoltura, fornitura del materiale d'uso necessario (mattoni, cemento, sabbia, lastre di chiusura dei loculi, ecc.) e ogni altra attività necessaria all'effettuazione delle sepolture.

In caso di collocamento in ossario o cinerario comune, compete alla Società anche l'effettuazione delle operazioni di sversamento delle ceneri e delle ossa.

Per le tombe di famiglia le operazioni da svolgere si differenziano in base alla tipologia della tomba:

- tombe rialzate con accesso diretto ai posti dall'esterno, la tumulazione e le altre operazioni si svolgeranno come per i loculi, mentre lo smontaggio e rimontaggio delle lapidi, cornici, ecc., verranno effettuati a cura dei titolari tramite ditte di fiducia;
- edicole funerarie con accesso ai posti dall'interno, occorrerà operare all'interno del manufatto, e quindi le operazioni cimiteriali verranno svolte dal personale della società con modalità da valutare di volta in volta, mentre lo smontaggio e rimontaggio delle lapidi, cornici, ecc., verranno effettuati a cura dei titolari tramite ditte di fiducia;
- cripte funerarie con accesso tramite botola, diretto dall'esterno o posizionato all'interno di edicole funerarie, occorrerà calare il feretro e posizionarlo nel loculo predisposto, mentre l'apertura, la chiusura e la movimentazione delle lapidi verranno effettuati a cura dei titolari tramite ditte di fiducia.

L'arrivo del feretro deve avvenire, di norma, almeno un'ora prima della chiusura del cimitero.

L'esecuzione delle sepolture (tumulazioni e inumazioni) va effettuata in base alle richieste fatte con congruo anticipo dall'Ufficio Cimiteriale Comunale, per tutti i giorni feriali esclusi domeniche e festivi.

Deve essere comunque garantito il ricevimento del cadavere ed il suo deposito in attesa della sepoltura in caso di ritardo o di maltempo.

Non si effettuano sepolture nel giorno di domenica e nei giorni festivi, salvo eventuali casi di forza maggiore. Resta salva la facoltà del Comune di stabilire, con propri provvedimenti, una diversa organizzazione degli orari di sepoltura; in tal caso la Società sarà tenuta a rispettare le disposizioni impartite, fatto salvo il diritto di chiedere un adeguamento del canone a compensazione degli eventuali costi emergenti.

Art. 37 - Esumazioni ordinarie in campo comune e campo bimbi.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione (rif. CAPO XVII D.P.R. 10/09/1990 n.285 e art.3 Regolamento Regionale 23/05/2006 n.4).

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le operazioni relative alle esumazioni comprendono:

- la delimitazione delle aree di scavo per prevenire pericoli agli utenti del servizio cimiteriale;
- lo spostamento delle lapidi ed elementi decorativi vari;
- lo scavo della fossa con escavatore fino alla cassa ivi sepolta, la pulizia del coperchio e l'apertura della stessa;
- la verifica dello stato di mineralizzazione del cadavere. In caso di completa mineralizzazione dovrà provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei e alla collocazione in idonea cassettona di zinco da parte dei familiari, conforme alle prescrizioni dell'art.36 D.P.R. 10/09/1990 n. 285, qualora vi sia richiesta dei familiari per la tumulazione dei resti ossei in colombaro o in altra sepoltura già in concessione; in assenza di indicazioni e di fornitura della cassettona da parte dei familiari le ossa dovranno essere collocate in apposito sacco provvisto di identificazione esterna per il deposito temporaneo presso il cimitero, e versate in ossario comune in caso di assenza o disinteresse dei familiari trascorso almeno un anno dalla data di esumazione, su indicazione del responsabile dei servizi cimiteriali. In caso di resti non mineralizzati dovrà provvedersi alla

raccolta dei fenomeni cadaverici trasformativi e alla loro collocazione in feretro idoneo in relazione al tipo di trattamento successivo (cremazione, reinumazione);

- il recupero di eventuali oggetti presenti sui cippi o all'interno dei feretri e la loro consegna ai familiari del defunto;
- la sistemazione delle aree di scavo e il trattamento del terreno con prodotti adeguati al ripristino delle condizioni idonee a favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

Le operazioni dovranno essere eseguite in base alla programmazione effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale comunale, da comunicare almeno 2 mesi prima dell'inizio operazioni.

Le esumazioni dovranno essere effettuate per ciascun campo di inumazione, partendo dall'inizio della prima fila e proseguendo per quella successiva al termine di ogni fila.

I materiali di risulta dovranno essere depositati nel luogo idoneo allo scopo presso le strutture cimiteriali, per il relativo ritiro da parte del gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Gli avvisi alla cittadinanza saranno pubblicati ed eseguiti a cura dell'ufficio cimiteriale, che resterà l'unico titolare dei rapporti con i familiari dei defunti.

Art. 38 - Esumazioni straordinarie.

Le esumazioni straordinarie dovranno essere eseguite solo se espressamente autorizzate dal responsabile del servizio cimiteriale.

Oltre alle operazioni precedentemente descritte la Società dovrà:

- curare che le operazioni si svolgano nella maggiore riservatezza possibile, al riparo dallo sguardo di curiosi o utenti del cimitero;
- assicurarsi che gli operatori utilizzino tutti i D.P.I. necessari alla prevenzione dai rischi biologici, tossici e per la prevenzioni di lesioni cutanee o di infortuni;
- rispettare pedissequamente le istruzioni impartite dall'A.S.L., dall'Autorità Giudiziaria e dal responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 39 - Estumulazioni ordinarie o straordinarie

L'estumulazione ordinaria è quella eseguita alla scadenza della concessione cimiteriale.

L'estumulazione straordinaria, di norma richiesta dagli aventi titolo, è quella eseguita prima della scadenza della concessione per riduzione, inumazione, cremazione, trasferimento in altra sepoltura ecc, o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Il servizio consiste nell'apertura del loculo/nicchia di tomba e nel prelievo del feretro, della cassetta ossario o dell'urna cineraria, nel trasporto alla camera mortuaria o al luogo di successiva definitiva sepoltura.

Rientrano nell'attività le operazioni di verifica del feretro, eventuale apertura dello stesso e riduzione dei resti qualora interamente scheletrizzati, ovvero il suo collocamento in altro apposito contenitore in caso di mineralizzazione incompleta.

Al termine dell'operazione dovrà provvedersi alla raccolta e conferimento dei materiali di risulta come indicato nel precedente articolo 33.

Art. 40 - Sostituzione feretro a richiesta

Trattasi delle operazioni di sostituzione dei feretri di resti mortali estumulati, qualora non idonei per la successiva cremazione o inumazione; le operazioni consistono nella apertura del feretro originario, nella asportazione completa del coperchio e della parte superiore dell'involucro in zinco, nello spostamento dei resti mortali nel nuovo feretro, solitamente in cellulosa biodegradabile e idonea per la cremazione, all'occorrenza provvisto di involucro biodegradabile interno di tenuta, nella chiusura del feretro e apposizione della targhetta di identificazione (per inumazione o cremazione) o apposizione dei dati identificativi del defunto sull'esterno del feretro (per cremazione) . L'operazione comprende l'uso dei D.P.I. da parte degli operatori, l'utilizzo di ogni attrezzatura utile ad agevolare l'operazione, la successiva pulitura e igienizzazione delle attrezzature usate e dei locali, la raccolta del vecchio feretro e il suo smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 41 – Servizio di cremazione dei resti mortali di inconsunti

A seguito di operazioni di esumazione o estumulazione, qualora i resti mortali risultino non completamente mineralizzati e quindi non idonei alla riduzione in cassetina ossario, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, dietro richiesta dei familiari, può disporre l'avvio dei resti a cremazione.

Il servizio comprende tutte le attività necessarie per l'avvio a cremazione dei resti mortali inconsunti e, in particolare:

1. Fornitura di contenitore idoneo in cartone o altro materiale conforme per resti mortali;
2. Raccolta e confezionamento dei resti mortali;
3. Trasporto al crematorio autorizzato, nel rispetto della normativa vigente;
4. Esecuzione della cremazione;
5. Fornitura dell'urna cineraria;
6. Riconsegna dell'urna cineraria al cimitero di provenienza o al luogo indicato dalla Stazione Appaltante.

Tutti gli oneri relativi al trasporto, alla cremazione e alla fornitura dell'urna cineraria sono a carico dell'Impresa esecutrice del servizio, salvo diversa disposizione della Stazione Appaltante.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia mortuaria e cremazione, nonché secondo le modalità tecnico-operative concordate di volta in volta con il Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Protocollo operativo: La cremazione dei resti mortali inconsunti può essere effettuata solo dopo il rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente o altro soggetto previsto dalla normativa vigente. L'Impresa dovrà documentare per ogni cremazione l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e garantire che tutte le operazioni vengano effettuate secondo quanto indicato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 42 -Indicazioni generali per lo svolgimento del servizio.

Le attività sopra elencate dovranno essere svolte con le modalità sopra e sotto indicate, fermo restando che il Responsabile del servizio cimiteriale potrà impartire ulteriori direttive e/o indicazioni necessarie ad assicurare la qualità del servizio reso.

Nel caso delle esumazioni/estumulazioni, per la verifica dello stato di mineralizzazione del cadavere, almeno due degli operatori impiegati devono aver conseguito l'attestato a seguito del corso per necrofori organizzato dall' A.U.S.L.

Tutte le attività dovranno essere effettuate nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs n. 81/2008 da un numero minimo di operatori che dovrà tenere conto della complessità dell'operazione, del peso del feretro, dell'eventuale possibile utilizzo di macchinari e attrezzature.

Gli operatori dovranno sempre tenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti, dei dolenti e di massimo rispetto dei riti, delle usanze e dei costumi di tutti i fruitori del servizio cimiteriale. Dovranno inoltre mantenere un atteggiamento di massimo rispetto nei confronti dei defunti, in particolare nel momento in cui ne maneggiano i feretri e/o i resti risultanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione.

=====

TITOLO I - DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Durata dell'appalto

Art. 3 - Luogo di esecuzione dell'appalto

Art. 4 - Ammontare dell'appalto

Art. 5 - Modalità di affidamento dell'appalto

Art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 8 - Subappalto

Art. 9 - Conoscenza delle condizioni di appalto. Obbligo del sopralluogo

- Art. 10 - Consegna e inizio delle prestazioni
- Art. 11 - Pagamenti.
- Art. 12 - Cauzione definitiva
- Art. 13 - Coperture assicurative
- Art. 14 - Variazione dei prezzi durante l'efficacia del contratto
- Art. 15 - Obblighi ed oneri dell'esecutore
- Art. 16 - Personale impiegato
- Art. 17 - Responsabile tecnico del servizio
- Art. 18 - Clausola sociale
- Art. 19 - Attrezzature e materiali impiegati nell'esecuzione del servizio e requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per lo svolgimento del servizio
- Art. 20 - Uso del logo aziendale
- Art. 21 - Verifica delle prestazioni
- Art. 22 - Sicurezza
- Art. 23 - Norme generali di sicurezza
- Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.
- Art. 25 - Penali
- Art. 26 - Definizione delle controversie e foro competente
- Art. 27 - Risoluzione del contratto
- Art. 28 - Esecuzione in danno
- Art. 29 - Recesso
- Art. 30 - Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 31 - Tutela dei dati personali

TITOLO II - DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

- Art. 32 - Organizzazione del personale
- Art. 33 - 31/1 - 31/2 - Consistenza del servizio
- Art. 34 - Mezzi ed attrezzature del servizio
- Art. 35 - Rifiuti cimiteriali
- Art. 36 - Sepoltura di cadaveri, ceneri, resti mortali e resti ossei
- Art. 37 - Esumazioni ordinarie in campo comune e campo angeli
- Art. 38 - Esumazioni straordinarie
- Art. 39 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Art. 40 - Sostituzione feretro a richiesta
- Art. 41 - Servizio di cremazione dei resti mortali di inconsunti
- Art. 42 - Indicazioni generali per lo svolgimento del servizio

=====